

per limitare l'interpellanza ai soli docenti di educazione tecnica in esubero presso la Scuola Media Statale (VII qualifica funzionale) le modalità di inquadramento sono state in taluni casi nella qualifica funzionale VIII ed in altri casi nella qualifica funzionale VII a seconda del tipo di diploma di laurea in possesso del richiedente (lo stesso ingegner Ermanno Parisi, già docente di educazione tecnica VII qualifica funzionale, è stato nominato dall'ENPAS nella qualifica funzionale VII con decorrenza dal 15 aprile 1991 — nota di nomina n. 5135 di prot. del 3 marzo 1991 — ed indi nominato dal Ministero del lavoro quale funzionario dell'Ispettorato del lavoro di Varese, qualifica funzionale VIII con decorrenza 1° ottobre 1991);

ben diversa sorte ha, invece, avuto altro docente di educazione tecnica, l'ingegner Salvatore Spadaro (qualifica funzionale VII), a seguito dell'istanza 13 novembre 1993, assunta al protocollo del Comune di Niscemi il 15 novembre 1993, Comune che con delibera n. 544 del 24 luglio 1995 negava la mobilità presso quella Amministrazione per l'inquadramento nel profilo professionale di Ingegnere Direttore VIII qualifica, il cui posto era rimasto vacante sin dal 1982 e per l'effetto lo stesso Comune indiceva concorso pubblico per la copertura del posto relativo;

ripugna all'interpellante ritenere che la mobilità possa essere a nord di Roma applicata in modo da far scorrere il personale docente di VII qualifica funzionale (in possesso di diploma di laurea in ingegneria) alla qualifica funzionale VIII com'è avvenuto nei confronti, a titolo esemplificativo, dell'ingegner Ermanno Parisi, mentre a sud di Roma l'istituto della mobilità possa essere applicato in maniera distorta e con il negare ad altri docenti di VII qualifica funzionale l'accesso a posti di VIII qualifica funzionale sempre in possesso del diploma di laurea in ingegneria (com'è accaduto all'ingegner Salvatore Spadaro) —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del signor Ministro;

se e quali valutazioni il rappresentante del Governo faccia delle distorsioni applicative della mobilità alle quali si è fatto dinanzi riferimento e se non ritenga di proporre i correttivi necessari alla normativa di rango secondario che regola la materia.

(2-02797)

« Garra ».

\* \* \*

## GIUSTIZIA

### Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

il 29 novembre 2000 era previsto lo svolgimento della prima prova scritta del concorso per esame a duecento posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — IV Serie Speciale — n. 101 del 21 dicembre 1999;

i candidati, al fine di accedere alla prima prova scritta, sono chiamati a superare una prova preselettiva che consiste nel rispondere a 45 quesiti, scelti tra 7000 da un elaboratore elettronico, in un tempo massimo di 45 minuti;

dopo il test di pre-selezione, svoltosi nel maggio 2000 e al quale avevano partecipato circa 3.500 persone, per superare il quale ed essere ammessi alla prova teorica pratica, era indispensabile non commettere neanche un errore, solo 1.571 non erano stati esclusi;

in seguito all'esclusione dal concorso, una parte dei candidati, circa 600, avevano presentato ricorso ai tribunali amministrativi regionali competenti che avevano disposto l'ammissione con riserva, sospendendo l'efficacia del provvedimento di esclusione;

l'ammissione con riserva era motivata, secondo una giurisprudenza conforme, dall'illegittimità del « bando di con-

corso a posti di notaio che determina la durata della prova preselettiva in 45 minuti, in quanto in contrasto con l'articolo 4 comma 5 decreto ministeriale 24 febbraio 1997 n. 74, che la fissa in 70 minuti e viziato da irrazionalità e sviamento, atteso che, con la brevità del tempo assegnato alla prova stessa, ne esaspera la natura mnemonica, deviandola dalla finalità, ad essa immanente di verifica preliminare della preparazione giuridica dei candidati nelle materie di concorso» (Tar Brescia, ordinanza n. 528 dell'8 settembre 2000; cfr., in termini, Tar Lazio, I sezione, ordinanza 25 luglio 2000 n. 6580);

solo alcune delle ordinanze cautelari del Tribunali Amministrativi regionali, circa 150, da quanto risulta da notizie di stampa (cfr. *Il Tempo*, 30 novembre 2000) sono state impugnate dal ministero della giustizia davanti al Consiglio di Stato che, alla data prevista per lo svolgimento della prova scritta, il 29 novembre 2000, aveva potuto esaminare alcuni dei ricorsi solo il giorno precedente, annullando le ordinanze dei Tar;

il 29 novembre, tuttavia, si sono presentati per sostenere la prova non solo i candidati ricorrenti destinatari delle ordinanze Tar non impugnate davanti al Consiglio di Stato che avevano ottenuto l'ammissione con riserva, ma anche i candidati esclusi in via definitiva in appello, alcuni in quanto contestavano la discriminazione in loro danno, altri poiché non avevano ancora ricevuto la notificazione della decisione del Consiglio di Stato del giorno precedente, tanto che i concorrenti in totale risultavano essere 2000;

al momento della registrazione, si sono verificati dei disordini dovuti alle contestazioni dei candidati esclusi che, come ha rilevato lo stesso presidente della commissione d'esame, impedivano agli altri di accedere alle aule d'esame;

alle 11.45, con un significativo ritardo rispetto ai tempi previsti, il presidente della commissione d'esame, facendo presente che le tracce delle prove erano già pronte dalle 10.30 ma che i disordini ave-

vano impedito la prosecuzione dell'esame, dava avvio alle procedure di sorteggio e alla apertura della busta. Tuttavia, dopo aver aperto il plico, lo stesso presidente comunicava ai candidati che, a suo parere e come avrebbe fatto verbalizzare, non vi erano le condizioni di ordine pubblico per proseguire nello svolgimento dell'esame e annunciava le sue dimissioni;

solo alle 16.30, la commissione comunicava di aver formalmente deciso di interrompere il concorso senza che, nel corso della lunga attesa, nessun componente della stessa aggiornasse i candidati o li interpellasse in altro modo;

con interrogazione De Martino, n. 4/21254, pubblicata il 15 novembre 2000 (cfr. allegato ai resoconti del Senato della Repubblica), si chiedeva di conoscere se il Ministro interrogato non ritenesse opportuno rinviare le prove scritte per consentire parità di trattamento a tutti gli interessati, in relazione al fatto che la decisione del Consiglio di Stato non sarebbe intervenuta in tempo utile per lo svolgimento della prova;

con un comunicato del 30 novembre 2000, il consiglio nazionale del notariato comunicava che: «il Cnn è consapevole della situazione di oggettiva ingiustizia che si era venuta a creare a seguito delle contraddittorie pronunce della giustizia amministrativa, ma non può in nessun modo giustificare i comportamenti illegittimi o addirittura violenti». Nello stesso si precisava inoltre che: «il Cnn auspica un intervento del Ministro della giustizia che consenta in tempi brevi di indicare con certezza chi ha diritto a partecipare alle prove scritte; garantendo che il loro svolgimento possa avvenire in modo ordinato, eliminando ogni possibilità che abbiano a ripetersi gli inconvenienti che hanno determinato la sospensione della prova del 29 novembre 2000»;

il 12 dicembre 2000, la direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia ha fissato un nuovo calendario delle prove scritte del concorso, interrotte il 29 no-

vembre 2000, stabilendo che esse avranno luogo nei giorni 24-25-26 gennaio 2001 in Roma, all'Ergife Palace Hotel;

il dottor Fabrizio Hinna Danesi, direttore generale degli affari civili, ha dichiarato che « Abbiamo dato mandato all'Avvocatura dello Stato di impugnare tutte le sentenze del Tar » (cfr. *Il Tempo* 30 novembre 2000);

l'eventuale impugnazione di una parte soltanto delle ordinanze cautelari del Tar, notizia riportata da alcuni organi di stampa, risulterebbe essere all'origine di una irragionevole disparità di trattamento tra i candidati in contrasto con il principio di imparzialità che regola, sulla base dell'articolo 97 della Costituzione, l'azione amministrativa;

il mancato rinvio delle prove di esame, stante la pendenza della decisione dinanzi al Consiglio di Stato sull'impugnazione delle ordinanze dei Tar, decisione intervenuta solo il giorno precedente a quello della prova, contrasta con il principio generale dell'ordinamento vigente secondo cui l'attività amministrativa è retta dai principi di economicità, di efficacia e di pubblicità e la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze;

era prevedibile che, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa conforme, la fissazione della durata delle prove di preselezione a 45 minuti avrebbe dato adito alla valanga di ricorsi da parte dei candidati esclusi a seguito dell'espletamento della stessa e la mancata valutazione di tale fattore ha determinato un inutile aggravio di costi a carico dell'amministrazione e a carico dei candidati;

la gestione dell'intera procedura concorsuale ha determinato dei costi aggiuntivi ingiustificati sia a carico dell'amministrazione sia a carico dei candidati, fatti che si sarebbero potuti evitare se le prove fossero state rinviate prima del 29 novembre 2000 —;

come sia avvenuto che persino in occasione di un concorso per notai si siano

create condizioni tali da non permettere che l'ordine pubblico venisse garantito;

quali siano i motivi per i quali, nonostante le circostanze e la pendenza dei ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato, non sia stato deciso il rinvio delle prove scritte previste per il 29 novembre 2000;

se sia vero che solo una parte delle ordinanze cautelari dei Tar competenti è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato e, in tal caso, quali siano i criteri sui quali tale scelta è stata effettuata e se non ritenga il Ministro interrogato che tale selezione abbia costituito un'inammissibile disparità di trattamento a carico degli stessi;

quali siano i motivi per i quali il ministero non abbia tenuto in conto, nell'indizione del concorso, la giurisprudenza amministrativa conforme che aveva deliberato più volte l'illegittimità di un bando che fissasse i tempi per lo svolgimento della preselezione a 45 minuti;

se non ritenga di dover assumere ogni iniziativa necessaria per evitare che nella regolamentazione e nella gestione delle procedure concorsuali per il notariato si abbiano a ripetere situazioni come quelle verificatesi il 29 novembre 2000, considerando che ricorrevano tutti gli elementi utili per evitare l'interruzione delle prove e la loro ripetizione nel prossimo mese di gennaio.

(2-02798)

« Taradash ».

*Interrogazione a risposta scritta:*

NAPOLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, sia nel marzo del 1998 che nel maggio del 1999, ha chiesto, con motivazioni, la creazione, anche nel comune di Taurianova (Reggio Calabria), della sezione distaccata di tribunale;

in risposta agli atti ispettivi richiamanti il Ministro comunicava all'interrogante che « le esigenze prospettate circa

l'istituzione in Taurianova di una sezione distaccata del tribunale di Palmi potranno essere esaminate solo all'esito della prima fase della riforma avviata con il decreto legislativo n. 51 del 1998 qualora la concreta sperimentazione della riforma stessa dovesse consigliare l'opportunità di procedere ad una revisione del numero e della collocazione dei presidi giudiziari nell'ambito del circondario di cui trattasi »;

nella risposta citata non vi è alcun riferimento alla data che definisce la prima fase della riforma;

l'intera Piana di Gioia Tauro è attanagliata dal pericoloso dilagare delle associazioni criminali le quali hanno acquisito il controllo di larghi strati dell'economia locale ed hanno praticamente monopolizzato tutte le attività delittuose del territorio;

a fronte di quanto sopra è stata avviata, nella Piana, la sola sezione distaccata di tribunale nel comune di Cinquefrondi;

a questa nuova sede è stata accorpata non solo tutta la giurisdizione dell'ex pretura di Cinquefrondi (comprendente tredici comuni), ma anche quella dell'ex pretura di Taurianova (comprendente otto comuni, peraltro più grandi), per un totale di una popolazione di quasi centomila abitanti;

fin da subito è stato evidenziato che la dotazione organica del personale facente capo alla sezione di Cinquefrondi, non sarebbe stata in grado di sopperire al carico di lavoro che grava, a causa del numero di abitanti e dell'alta densità di criminalità esistente;

attualmente, presso la sede distaccata di Cinquefrondi, vi è un solo magistrato di carriera chiamato a svolgere tutto il pesante lavoro civile ed un solo giudice onorario per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari;

a più di un anno dall'entrata in funzione della nuova sezione di Cinquefrondi, il personale addetto ai servizi di cancelleria,

anziché essere adeguato alle esigenze, è stato drasticamente ridotto a sole sette unità;

sta di fatto che numerosissimi processi non possono trovare soluzione, creando totale sfiducia nei cittadini, i quali si sentono autorizzati così a ricorrere ed incrementare le fonti « alternative » per vedere garantiti i loro diritti —

se non ritenga urgentissimo, alla luce anche della protesta avviata dagli stessi impiegati della sezione distaccata di Cinquefrondi, rivalutare la necessità dell'insemediamento della sezione distaccata del tribunale anche a Taurianova. (4-33216)

\* \* \*

#### INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

*Interrogazione a risposta orale:*

D'IPPOLITO. — *Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

con AC n. 4-26176 del 15 ottobre 2000 l'interrogante ha già rappresentato le ragioni di doglianza dei lavoratori idroelettrici di Elettrogen relativamente all'ipotesi di smantellamento del Posto di Teleconduzione di Catanzaro a vantaggio di Terni;

l'ipotesi di cui in oggetto rientra nel quadro di riorganizzazione generale e di assetto definitivo delle proprietà Elettrogen, che, con riguardo ai posti di teleconduzione di Catanzaro e di Terni, entrambi connessi ad un parco di centrali idroelettriche, non può escludere, a regime e per ovvie ragioni di economicità, la soppressione di uno dei 2 posti di teleconduzione esistenti;

la regione Calabria ha già subito un ridimensionamento ed una cospicua riduzione di posti di lavoro, così la provincia di